

ROSSELLA BUFANO

SOVRANITÀ NAZIONALE E RAPPRESENTANZA  
FEMMINILE: PARIGI 1788-89

1. *Premessa*

Il bicentenario della Rivoluzione Francese (individuato nel decennio 1989-1999, per alcuni protratto fino alla definitiva sconfitta di Napoleone, quindi al 2015) ha stimolato una prolifica attività di ricerca, parte della quale ha puntato i riflettori sulla vicenda politica delle donne. È emerso in modo inequivocabile che benché queste non conseguano il diritto di voto, nonostante la promulgazione di ben tre costituzioni (1791, 1793, 1795), sono protagoniste di una partecipazione politica intensa che oggi definiremmo “extra-istituzionale”. Ma tale espressione mal si addice all’azione politica delle rivoluzionarie poiché non corrisponde alle categorie politiche e agli assetti istituzionali dell’epoca e soprattutto alla percezione che le *citoyennes* hanno di se stesse, ovvero di poter esercitare il potere sovrano a prescindere dal riconoscimento giuridico.

Emmanuel Joseph Sieyès – uomo chiave della Rivoluzione dal suo esordio al colpo di Stato di Napoleone – nel 1789 introduce la distinzione tra cittadino attivo e passivo:

Tous les habitans d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen *passif*: tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc. mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics; tous ne sont pas citoyens *actifs* (Sieyès 1789: 21).

Le donne, almeno allo stato attuale precisa Sieyès, «ne contribueroient en rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose publique» (*ibidem*).

Ma diversamente da quanto sancito dal *Préliminaire de la Constitution*, le donne si comportano come «actionnaires de la grande entreprise sociale» (*ibidem*), si percepiscono e agiscono come parte della sovranità, alcune rivendicando i diritti di cittadinanza, la maggior parte occupando lo spazio pubblico, presenziando ogniqualvolta si delibera e si attua la “volontà gene-

rale” (dalle sedute delle assemblee alle esecuzioni). Una lettura consolidata dai numerosi studi di Dominique Godineau (1988, 1995, 1996, 2004, 2015 per citare solo i maggiori), ma già avviata a fine anni '70 dalle americane Darline Gay Levy, Harriet Applewhite e Mary Durham Johnson (1979). Emerge quella che Erica Joy Mannucci (2016) definisce «la cittadinanza femminile di fatto» o le stesse autrici «militant citizenship» (Levy, Applewhite 1989, 1992)<sup>1</sup>.

Le donne si appropriano delle categorie fondanti il moderno diritto pubblico, del vocabolario e della grammatica istituzionale che il laboratorio politico della Rivoluzione Francese, come sottolinea Roberto Martucci, ha prodotto e messo a disposizione di politici, giuristi e scienziati della politica dei secoli a venire<sup>2</sup>. Si tratta di una svolta politica e culturale che non appartiene alla storia di genere soltanto, ma alla storia *tout court*, rimarca Mannucci.

Fu questa presa di parola diretta con il nuovo linguaggio della politica moderna a decretare il passaggio del discorso delle donne e sulle donne dall'era della *querelle des femmes* a quella della definizione del

---

<sup>1</sup> Le ricerche su donne e cittadinanza durante la Rivoluzione hanno inizio negli anni Settanta del Novecento, condotte dalle storiche del femminismo americano e francese. Come ricorda Mannucci (2016: 11-48) in una recente ricognizione storiografica, mentre in America si predilige la disamina del discorso patriarcale sul quale si basa l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica, le francesi recuperano i testi a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne e ricostruiscono le iniziative e il sapere politico femminile. Tra i primi studi: Duhet (1971) e Hufton (1971).

<sup>2</sup> «Culla della centralizzazione amministrativa e del culto di uno Stato “forte” [...] la Francia è stata, al tempo stesso, terreno d'elezione del più vasto dibattito sul riassetto dei poteri pubblici che la Storia ricordi. Tale dibattito – che è stato anche parte di un fecondo “gioco di sponda” con l'elaborazione giuspubblicistica della nascente America costituzionale – ha utilizzato categorie fondanti il moderno diritto pubblico, mettendo a disposizione di politici, giuristi e scienziati della politica un vocabolario e una grammatica istituzionale che li avrebbero accompagnati nei secoli a venire. La natura della legittimazione dei poteri pubblici, spazio e ruolo dei loro titolari, il rapporto centro-periferia, il peso della massa dei consociati nella gestione dello Stato quando i sudditi stavano diventando cittadini, la necessità della periodica verifica del gradimento dei governanti tramite elezioni a data fissa: sono questi i temi su cui si interroga la scienza del governo nella seconda metà del XVIII secolo» (Martucci 2003: 97).

perimetro dell'uguaglianza, della rappresentanza, della cittadinanza» (Mannucci 2016: 7).

Quest'ultima in particolare non è più intesa come il solo godimento di diritti civili e politici riconosciuti costituzionalmente, ma come una pratica, un comportamento - collettivo o individuale - che produce delle norme che, almeno nei primi anni della Rivoluzione, a nostro avviso convivono se non addirittura prevalgono su quelle vigenti.

L'occupazione dello spazio pubblico e la presa di parola pubblica da parte delle *citoyennes*, infatti, si attua con la redazione di *cahiers de doléances*, petizioni e progetti di legge, direzione di giornali, manifestazioni nelle piazze, organizzazione di salotti e *clubs* (nei quali le donne votano e prendono decisioni), produzione di *pamphlets*, opere letterarie e teatrali, vigilando sull'attività delle assemblee, partecipando alla difesa della patria con le armi. Perché, come evidenzia Godineau, nella mentalità rivoluzionaria la cittadinanza politica non si configura solo con il diritto di voto, come per noi.

Tuttavia non mancano esplicite richieste di partecipazione politica da parte delle donne, le quali dimostrano sin da subito di fare propri il linguaggio e le pratiche democratiche e giuridiche che segnano l'avanzare della sovranità nazionale e del sistema rappresentativo. Infatti, a seguito dell'invito rivolto il 5 luglio 1788, con l'*Arrêt du Conseil du Roi*, a tutte le persone istruite del Regno di esprimere le proprie opinioni sulle modalità di riunione degli Stati Generali prevista per l'anno seguente, e con la convocazione degli stessi, anche le donne propongono per il proprio genere una specifica rappresentanza politica, fino a suggerire precise modalità elettorali.

Il presente lavoro, che rappresenta un'ulteriore tappa (Bufano 2019) di una ricerca *in itinere*, si pone l'obiettivo di analizzare alcune posizioni espresse sia da donne che da uomini, sotto forma di *pamphlets* o petizioni indirizzate all'Assemblea Nazionale all'esordio della Rivoluzione, per rilevare qual è l'atteggiamento e quali sono le proposte in merito alla cittadinanza politica femminile. Una cittadinanza che si colloca all'interno di un dibattito che cerca di ridisegnare la sovranità e la cittadinanza in generale, in mezzo a tempeste come quella generata da Sieyès con il suo *Qu'est-ce que le Tiers-État?* tramite il quale

si chiede un maggiore ruolo politico per il ceto più produttivo. Se personaggi come Pierre-Louis Roederer argomentano la difficoltà di stabilire una rappresentanza politica delle donne, se non addirittura la nocività di un elettorato femminile che favorirebbe gli uomini sposati a scapito di quelli non sposati, le donne francesi reclamano la loro ammissione alle assemblee sia per una questione di giustizia, essendo la metà della popolazione, sia per l'esigenza che rappresentanti e rappresentati siano coincidenti, sia per il positivo contributo che possono apportare allo Stato.

## 2. Il dibattito storiografico: la differenza dei sessi vs l'unità coniugale

Nella seconda metà del Novecento il filone storiografico femminista più accreditato sulla Rivoluzione – in particolare in Francia con Geneviève Fraisse e in America con Joan Wallach Scott – sostiene che le donne sono state volutamente escluse dalla *res publica* in nome della differenza sessuale. I rivoluzionari, utilizzando a pretesto i dettami della natura e della ragione che destinano la donna alla sfera privata e l'uomo a quella pubblica, opponendo *masculinité/individualité* a *féminité/alte-rité*, rimarcano la differenza tra i sessi – là dove l'emancipazione politica cancella le differenze tra gli individui – con la finalità di escludere le donne dalla politica (Fraisse 1989, 2000; Scott 1996). Una differenza sancita dal contratto sessuale – stipulato contestualmente a quello sociale – che definisce l'appartenenza del genere alle due sfere (privata e pubblica) e stabilisce il dominio degli uomini sulle donne (Pateman 1988). E che è alla base della *gender republic*, una repubblica fondata contro il potere e la presenza pubblica delle donne (Landes 1988).

In ambito storiografico francese una lettura innovativa e contrapposta a quella di Fraisse viene introdotta da Anne Verjus alla fine degli anni Novanta (1997, 2002, 2011, 2012): la studiosa sostiene che le donne non sono state escluse dal dirit-

to di voto, ma molto più semplicemente non sono state incluse<sup>3</sup>. Per i primi anni della Rivoluzione non vi è alcuna separazione tra sfera pubblica e privata. Difesa dei diritti individuali e concezione familiare di *Ancien Régime* convivono, almeno fino al 1794. La donna è pensata all'interno del nucleo familiare di cui fanno parte anche i figli maggiorenni ma non emancipati e i domestici che, al pari della donna, non hanno diritto di voto. Il sistema politico-elettorale, ne consegue, risente del principio di "unità coniugale indivisibile", secondo il quale la moglie condivide sia i diritti, sia gli interessi e le opinioni politiche con il capofamiglia, il quale rappresenta tutti i componenti della famiglia. Pertanto, qualora la donna votasse duplicherebbe il voto del marito.

Secondo le studiose Anne Verjus e Jennifer Heuer (2002: 1-3), da una comunità politica diseguale e socio-naturale d'*Ancien Régime*, si passa ad una associazione di individui costruita su principi razionali, sull'uguaglianza e sulla libertà, ma in questo passaggio la confusione tra ordine familiare e ordine politico permane. Al contempo i legislatori sono guidati dall'idea che la nazione intera è una famiglia politica o un agglomerato di famiglie, tant'è che, per il periodo 1789-1794, nella legislazione prevale l'obbligo di appartenenza alla Nazione sui legami familiari e ciò vale sia per il cittadino che per la cittadina, che per i figli, vale a dire per tutti i membri della famiglia. Lo dimostrano, per esempio, le esecuzioni durante il Terrore di spose, figli e figlie rientrati sul suolo francese dopo essere fuggiti con la famiglia, per i quali il fatto di essere stati obbligati alla fuga dal padre o dal marito non rappresenta un'attenuante.

Il coniugalismo, pur essendo dominante in questo periodo, dunque, convive con il sessualismo e l'individualismo.

Ciò che la storia del diritto o la storia del pensiero politico hanno considerato come un pensiero individualista è una teoria politica, che organizza la società sulla base di un individuo astratto; astratto dalle

---

<sup>3</sup> È Anne Verjus (2012 [2010]: 27, n. 19) a riassumere le due teorie contrapposte, attribuendo a Fraisse e a una parte rilevante delle "storiche del femminismo" quella che definiamo dell'"esclusione", a sé stessa quella che definiamo della "non inclusione", affermando di rappresentare una corrente minoritaria (aggiungiamo noi alla data in cui scrive, ovvero il 2010).

sue appartenenze, dai suoi rapporti di dipendenza: un individuo libero e uguale (Verjus 2012: 37)

a cui sono stati riconosciuti dei diritti. Ma questo individuo libero e uguale è incarnato da uomini che, al contrario, non includono la totalità della condizione umana e che traggono dal loro status di capofamiglia la capacità di parlare in nome della Nazione.

Ed è proprio in virtù di tale status che li si riteneva depositari degli stessi interessi e delle stesse opinioni dei membri delle loro famiglie (donne, figli, giovani adulti, domestici e altri minori più o meno statuari). Il coniugalismo è dunque quell'idea che, all'alba della Rivoluzione, ha permesso di elaborare un sistema in cui i diritti politici venivano ad essere affidati, con tutta naturalezza, ai detentori della potestà familiare (*ibidem*).

I diritti politici, tramite le leggi che li garantivano, finivano dunque per impernarsi sulla costituzione della famiglia quale unità elementare della cittadinanza.

La definizione di cittadino, conclude Verjus, non è né esclusivamente economica (tutti i più ricchi), né esclusivamente sessista, o diremmo oggi di genere (tutti i maschi), poiché rimangono esclusi sia le donne proprietarie, sia i "figli di famiglia"<sup>4</sup>, sia i domestici cioè quegli uomini legati ai propri datori di lavoro da un rapporto personalissimo<sup>5</sup>. Quindi, la definizione di cit-

---

<sup>4</sup> Il "figlio di famiglia" è privo di potere e di libertà, anche se maggiorenne o sposato, in quanto soggetto alla patria potestà. L'emancipazione del "figlio di famiglia" avviene per volontà oppure alla morte del padre. Fino ad allora non possiede nulla in piena proprietà, neanche ciò che acquista con il proprio lavoro, non può fare testamento, non può contrarre alcun impegno, non esercita la potestà sui propri figli che invece spetta al nonno. Nel 1792 i figli maggiorenni vengono sciolti giuridicamente dai vincoli di subordinazione familiare e avviati ad accedere alla cittadinanza piena. Alla voce "Famille", il *Dictionnaire de l'Académie française* (1765: 502) riporta la seguente definizione: «On appelle Fils de famille, Un jeune homme qui vit sous l'autorité de son père & de sa mère» e alla voce "Émanciper" si legge: «Mettre un fils ou une fille hors de la puissance paternelle, & mettre un mineur en état de jouir de ses revenus (*ivi*: 421).

<sup>5</sup> Questa esclusione dei domestici non va assolutizzata: se si era in stato di domesticità in una determinata città (per es. Parigi o Bordeaux) e, al tempo stesso, si deteneva un bene immobile (podere rurale o abitazione) in un'altra

tadino viene a coincidere con quella di capofamiglia iscritto nei ruoli delle imposte. La studiosa richiama un precedente lavoro di Patrice Gueniffey che propone tale definizione:

En appelant au vote les citoyens contribuables et domiciliés, présumés capables d'un jugement autonome, les lois censitaires de 1789 reconnaissaient la citoyenneté politique à tous les citoyens de fait, aux «actionnaires de la grande entreprise sociale», formule empruntée par Sieyès au vocabulaire économique mais qui traduisait une réalité beaucoup plus traditionnelle: les citoyens actifs sont ceux que l'on appelait autrefois les chefs de famille (Gueniffey 1993: 49).

In verità già anticipata da Martucci: «Nelle assemblee primarie intervengono tutti i capifamiglia» (Martucci 1991: 691).

Il capofamiglia è ritenuto idoneo a esercitare i propri diritti di cittadino perché è considerato il capo di uno spazio al contempo geografico e mentale, ovvero quello degli abitanti della sua casa e quello della sua parentela in linea diretta. Per questo motivo i domestici, le donne e i figli, cioè tutti gli individui soggetti all'autorità di un padrone, sono esclusi dalla partecipazione elettorale durante tutto il periodo rivoluzionario. Sempre per lo stesso motivo, viceversa, alcune vedove sono state ammesse talvolta al voto, in alcuni cantoni nei quali si è consentita una libera interpretazione della legge, poiché si riconosceva che esse agivano in quanto capofamiglia (cfr. Verjus 2012: 45).

Come sottolinea sempre Verjus, se l'individualismo è incarnato dal capofamiglia, l'individuo dunque non è l'uomo in quanto essere umano, ma colui che riveste una determinata condizione. Tale condizione non corrisponde a una categoria del diritto civile (questo riconosce i proprietari, i mariti, i padri, le donne sposate, ecc.). Né il capofamiglia è una qualsiasi persona che detiene un'autorità sui minori (in senso lato, cioè sia figli che mogli e servitù), tant'è che la vedova che beneficia dell'autorità sui figli minori e può disporre delle proprietà, non gode automaticamente dei diritti politici. La categoria del capofamiglia è dunque una categoria di fatto

---

città o villaggio, con iscrizione nei ruoli delle imposte per i beni in oggetto, in quel luogo si era ammessi all'esercizio dei diritti politici.

che si può tutt'al più dedurre, come fa Patrice Gueniffey, dai criteri espliciti e impliciti del diritto di suffragio. E si può dedurla da un diritto civile che non la definisce, ma la confonde con la condizione del padre di famiglia. È dunque una condizione sociale (*Ivi*: 46)<sup>6</sup>.

### 3. *Il cittadino è il capofamiglia*

La Francia del 1788-89 non è più quella del 1614, ultima volta che sono stati convocati gli Stati Generali – epoca della Reggenza di Maria de' Medici madre di Luigi XIII –, vi è una grave crisi politico-istituzionale e una gran voglia di cambiamento manifestata dall'opinione pubblica (Martucci 2016: 24-28). La sollecitazione di Luigi XVI ad avanzare proposte sulle modalità di riunione degli Stati Generali trova ampia accoglienza. Il testo più noto è il *pamphlet* di Sieyès – *Qu'est-ce que le Tiers-État?* – con il quale si prospetta un nuovo ruolo politico del Terzo Stato che è espressione dell'intera Nazione e non solo di una sua parte, sicuramente di quella più operosa, in cui si propone il raddoppio dei rappresentanti e il voto per testa, si teorizza l'eguaglianza formale dei cittadini e si chiede espressamente l'adozione di una costituzione scritta.

Sieyès accenna solo alle donne, quando precisa che non si può avere una libertà o un diritto illimitati e che in ogni paese la legge stabilisce le condizioni senza le quali non si può essere né elettore né eleggibile, le condizioni dunque per rappresentare i propri concittadini. A questo punto si limita a puntualizzare che «ovunque le donne sono egualmente escluse, bene o male, da queste forme di procura» (Sieyès 2016 [1789]: 84).

Come già dichiarato altrove (Bufano 2019) sono diversi i documenti, che attestano la convinzione diffusa che il voto della donna rappresenti un doppio del voto del marito con il quale ha comunione d'intenti e di interessi. Una posizione espressa chiaramente in diversi *pamphlets* che rispondono all'invito del Sovrano che precede la convocazione degli Stati generali. In questa sede ci soffermeremo su Pierre-Louis Roederer, perso-

---

<sup>6</sup> Verjus attraverso la ricerca d'archivio e l'analisi di una serie di lettere indirizzate ai *Comités de constitution* da parte di cittadini che argomentano per essere considerati "attivi" (anche se non lo sono per legge), dimostra che fondamentalmente il criterio politico per essere cittadini è quello di esistere socialmente e che questo criterio può essere interpretato in modo discrezionale.

naggio di spicco della Rivoluzione, la cui posizione è rappresentativa di questa visione. Particolarmente interessante perché ha sostenuto l'estensione del voto a ebrei, artisti e neri, ma non alle donne. Nel 1788 è tra coloro che rispondono all'*Arrêt du Conseil du Roi* e l'8 novembre vede la luce *De la députation aux États-Généraux*. In questo testo – in un paragrafo dedicato: *Des chefs de famille, des femmes, enfans et serviteurs* – chiarisce con estrema precisione chi sono i membri della società civile che possono partecipare alle assemblee, ovvero solo i capifamiglia, e che le donne vi sono escluse perché assoggettate al potere del marito.

Premettendo che la *société politique* non deriva dalle *sociétés domestiques ou de famille*, spiega la distinzione tra le due. L'istituto della famiglia, che nasce dall'attrazione tra i sessi e si conserva per l'interesse dei figli, è fondato sull'ineguaglianza derivante dalla necessità naturale di attribuire al membro più forte la conservazione di quello/i più debole/i. Il potere domestico del marito sulla moglie è stabilito per natura e non consiste in un potere assoluto o nel diritto di comandare, ma nella facoltà di presiedere, senza il concorso della donna, a tutto ciò che riguarda la sussistenza e la difesa della famiglia. La donna è deputata al lavoro di riproduzione, nutrimento e conservazione dei figli, l'uomo a sua volta ad assisterla e difenderla. Motivo per cui la convenzione che pone la donna sotto il potere del marito è stipulata, senza di lei, tra gli uomini riuniti in società. Poiché è l'uomo che, anche per far fronte alla sicurezza comune, avverte la necessità di *contracter une société* (Roederer 1788: 35-37).

Il patto per fondare la società, infatti, è stipulato tra coloro che hanno gli stessi bisogni, gli stessi diritti, tra uomini che avendo una donna e dei figli da nutrire e difendere hanno la stessa capacità al lavoro per garantirne la prosperità e la stessa forza necessaria al soccorso reciproco. La formazione della società non è altro che un atto dei poteri domestici dell'uomo, un modo per adempiere ai suoi doveri famigliari, motivo per cui il potere sociale e domestico risiedono nelle stesse mani. L'istituto della *société politique* è dunque fondato «sur une convention qui a pour principe et pour but l'égalité» (*ivi*: 35) ed è «contractée [...] seulement entre les chefs de famille qui y sont compris,

entre les hommes également capables de travail et de secours réciproques» (*ibidem*). E solo i capifamiglia hanno il diritto di «figurer ou de députer aux assemblées qui ont pour but de renouveler, modifier, augmenter les conventions sociales» (*ibidem*). Per padre di famiglia bisogna intendere non solo colui che lo è realmente, ma anche tutti coloro che possono diventarlo senza il bisogno del permesso di nessuno. La *société politique* è pertanto «une union de familles, non de personnes isolées et indépendantes» (*ibidem*).

Per i motivi sopra descritti, sono esclusi dalla rappresentanza politica le donne, i figli minorenni e quelli che pur non essendo minorenni vivono nella casa paterna sottoposti alla patria potestà e, infine, i domestici. Ma volendo ipotizzare che le donne possano avere il diritto di farsi rappresentare in un'assemblea nazionale, questo diritto sarebbe loro inutile e sarebbe vanificato dall'impossibilità di esercitarlo. Conclusione a cui Roederer conduce vagliando le ipotesi della rappresentanza femminile: le donne potrebbero farsi rappresentare da deputati del loro sesso o da deputati di sesso maschile; potrebbero farsi rappresentare per tutte le questioni oppure solo per quelle che riguardano il rapporto tra i due sessi (*ivi*: 35, 38-39).

Per Roederer, nell'ipotesi che votino, le donne sono membri di una coppia oppure appartengono a una classe di sesso, non esiste la possibilità che votino in quanto individui (Verjus 2012: 145). E sia nell'eventualità che si facciano rappresentare da altre donne, che in quella che si facciano rappresentare da uomini, emerge la stessa preoccupazione e convinzione: il loro voto andrebbe a raddoppiare quello del marito a discapito degli uomini non sposati.

Si elles se fesaient représenter dans toutes les affaires par des députés de leur sexe, il y aurait un grand nombre de cas où elles auraient un intérêt commun avec leurs maris; et il résulterait de leur suffrage, qui très-généralement serait le même que celui de leurs maris, que les hommes mariés auraient dans la société un avantage trop considérable sur ceux qui ne le seraient pas.

Si elles se fesaient représenter dans toutes les affaires par des députés de notre sexe, alors elles se réuniraient encore pour la plupart en faveur de leurs maris; et dès lors les hommes mariés auraient

l'avantage d'être élus plus probablement et en plus grand nombre que les non mariés (Roederer 1788: 39)

A cui si aggiunge, quale elemento misogino, la annosa questione del potere di seduzione delle donne che rappresenterebbe un pericolo.

Nel caso in cui, invece, la rappresentanza femminile avesse la sola finalità di occuparsi di questioni legate al genere, al rapporto tra i sessi, sicuramente le donne non potrebbero farsi rappresentare dagli uomini, ovvero dal sesso con il quale sono in guerra e le cui posizioni vogliono contestare<sup>7</sup>. Ma se si facesse rappresentare da donne, secondo Roederer si genererebbe una situazione di squilibrio, sia qualora fossero di numero inferiore che maggiore alla metà dei rappresentanti, o di *impasse* del contraddittorio se fossero di pari numero:

Si elles députent des personnes de leur sexe, alors il faudra que le nombre de ces députés soit égal à celui des hommes; s'il était inférieur, leurs droits seraient illusoires; s'il était supérieur, le droit des hommes serait illusoire; mais s'il était égal, qui départagera dans l'opposition? qui videra la querelle? je ne vois dans l'assemblée que des parties adverses qui sont aux prises; je ne vois point de juge (*ivi*: 39, 40).

Queste ultime riflessioni, precisa ancora Roederer, rispondono a tutto ciò che si potrebbe dire a favore delle donne vedove o delle ragazze maggiorenni, qualora non fossero un'eccezione troppo limitata alla condizione generale delle donne per essere presa in considerazione. E la conclusione è che quando il perfezionamento della società attraverso la libertà non riesce a tutelare la donna da tutti i pericoli, questa deve affidarsi all'uomo come avviene nello stato di natura.

L'uomo politico torna sull'argomento in più occasioni. Durante un corso tenuto nel 1793 su l'*Organisation sociale* ribadisce il

---

<sup>7</sup> Come ben interpreta Verjus, visto che Roederer non prende in considerazione la possibilità che le donne possano avere un interesse (e quindi votare) in quanto individui, nel caso in cui si facciano rappresentare per difendere gli interessi della propria classe di sesso (le donne) si arriva inevitabilmente alla guerra, poiché si trovano di fronte un corpo di deputati che difendono a loro volta gli interessi della propria classe di sesso (gli uomini), (Verjus 2012: 146).

concetto in modo ancora più estremo: «L'intérêt commun, l'intérêt des femmes en particulier, demandent que les fonctions politiques leur soient étrangères» (Roederer 1793: 162). Roederer, quando contesta la proposta di Condorcet (1790) di estendere l'esercizio dei diritti politici alle donne, suggerisce di non parlare di diritti a proposito dei *travaux politiques* ma di doveri e la questione è risolta. Nella lezione del 10 febbraio 1793 risponde in modo circostanziato ad alcune asserzioni di Condorcet (cfr. Roederer 1793: 162; Condorcet 1790: 1-13). Alla sua affermazione che o nessun individuo ha dei diritti o tutti hanno gli stessi, Roederer controbatte dicendo che non è esatto: gli individui non hanno tutti gli stessi diritti, visto che è provato che le donne, come i figli, hanno diritto al lavoro degli uomini (con cui intende "usufruire del lavoro"), senza che gli uomini abbiano diritto al lavoro delle donne. All'osservazione che si priva del diritto di voto le donne perché esposte alla gravidanza ma non si applica lo stesso ragionamento per gli uomini esposti alla gotta, Roederer risponde che appunto non si tratta di diritti ma di doveri e che è molto più raro un uomo con la gotta tutto l'inverno rispetto a una donna in gravidanza. Roederer è d'accordo con Condorcet sul fatto che le donne hanno le stesse facoltà intellettuali degli uomini, ma sottolinea che hanno già ben altre occupazioni, le quali non ammettono alcuna distrazione<sup>8</sup> e che superano già le loro capacità da richiedere l'assistenza degli uomini. Riespone, infine, la sua disamina delle problematiche derivanti da una ipotetica rappresentanza delle donne, ma rispetto al *pamphlet* del 1788 non esclude la possibilità che le donne possano essere elette alle cariche afferenti all'educazione pubblica, al servizio sanitario e al tribunale di famiglia, che come afferma lo stesso Roederer richiamano le funzioni domestiche.

#### 4. *Lo spettro del Quarto Stato?*

L'*Arrêt du Conseil du Roi* del 5 luglio, l'imminente convocazione degli Stati Generali e il clima di presumibile cambiamento

---

<sup>8</sup> «La maternité est un devoir dont rien ne doit distraire» (Roederer 1793: 161).

in arrivo accendono le aspettative anche nelle donne che apprendono velocemente i cambiamenti in corso e li cavalcano consapevolmente, partecipando alla «prima campagna elettorale dei tempi moderni» (Martucci 2016: 11) e redigendo i loro *cahiers* e le loro petizioni.

Lì dove richiedono espressamente i diritti politici, le donne manifestano la precisa volontà di ottenere visibilità politica e la consapevolezza di essere in grado di darsi una propria rappresentazione e di offrire nuovi contenuti alla politica. Le rivendicazioni relative al diritto di partecipare alle assemblee, benché non numerose, sono comunque significative. A titolo esemplificativo, ne illustriamo alcune.

Nella *Lettre de M. de \*\*\* à M.G.T. à la métropole* del 1788 si descrivono il carattere e le qualità delle donne (buon senso, coraggio, generosità) e il ruolo positivo che potrebbero avere negli affari pubblici, partecipando agli Stati Generali. D'altronde, le donne da sempre, sin dai tempi degli antichi Romani, hanno dimostrato spirito di dedizione alla patria. Comunque, nessun corpo (sociale) deve essere privato del diritto di avere i suoi rappresentanti.

[...] les femmes étant capable de toute espece de bon sens, de courage & de générosité, il seroit injuste & même préjudiciable à la nation, de ne pas les admettre dans une assemblée que l'on nomme générale, & dans laquelle aucun corps ne doit être privé du droit d'avoir ses représentants (*Lettre de M. de \*\*\** 1788: 5).

La richiesta del voto e dell'uguaglianza da parte delle donne, sin dagli esordi della Rivoluzione, si accompagna anche alla consapevolezza della propria specificità, presentata come elemento di forza per occuparsi della *res publica*. In particolare la funzione della maternità – che si carica di valenza politica – è presentata come fattore di maturità per essere ammesse alle cariche politiche. Paradossalmente, la stessa specificità, soprattutto quella della maternità, sarà l'argomento utilizzato per negare loro il voto e estrometterle completamente dalla sfera pubblica nell'ottobre 1793.

La specificità, al contempo, pone il problema della efficacia della rappresentanza. L'essere diverse dagli uomini e portatrici di distinte esigenze induce alcune donne a ritenere necessaria

la presenza femminile nelle assemblee proprio per potersi presentare come portavoce delle loro differenti istanze. L'uguaglianza di accesso ai diritti politici, dunque, è reclamata proprio in nome della specificità, come si legge nel *Cahier des Doléances et réclamation des Femmes* di Madame B\* B\* del 1789.

L'autrice esprime la sua piena fiducia nei tempi nuovi adesso che il Monarca ha consentito al suo popolo di esprimere le proprie idee, di discutere tramite i torchi tipografici ogni argomento politico che passerà al vaglio dell'Assemblea. Sapendo che si parla di concedere l'affrancamento agli schiavi neri delle Colonie, Madame B\* B\* si chiede come mai il suo sesso non denunci i tanti abusi di cui è oggetto, come mai la Nazione resti muta nei suoi confronti. È in questo momento di rivoluzione generale che una donna fa sentire la sua voce per difendere la causa comune del suo sesso, sottoponendola all'opinione pubblica, la cui «justice l'assure du succès», denunciando che l'istruzione inadeguata e il pregiudizio impediscono il manifestarsi delle capacità delle donne.

Madame B\* B\* è consapevole di rivolgere una richiesta che potrà sembrare sconsiderata se non una pretesa ridicola, cioè ammettere le donne agli Stati Generali, poiché esse non hanno mai avuto accesso nei *Conseils des Rois* o *des Républiques* e il loro motto è lavorare, obbedire, tacere. Ma precisa di non ambire né agli onori del governo, né ai vantaggi dell'essere introdotta ai segreti del Ministero. È una questione di giustizia consentire alle donne vedove o nubili proprietarie di terre o altre proprietà, di portare le proprie *doléances* ai piedi del trono, visto che come gli uomini hanno l'obbligo di pagare le imposte – come risulta dai ruoli del fisco – e di far fronte agli impegni del commercio. Sembra profilarsi anche in questo caso la visione del binomio cittadino-capofamiglia, visto che viene richiesta l'ammissione alle assemblee solo per le vedove e le nubili proprietarie. Come appare evidente l'idea di un sistema elettorale censitario.

Madame B\* B\* prevede che alla sua richiesta si possa rispondere che al massimo si potrebbe accordare alle donne il permesso di farsi rappresentare, per procura, agli Stati Generali, ma l'autrice del *Cahier* controbatte prontamente affermando che come un nobile non può farsi rappresentare da un plebeo e

viceversa, poiché vi deve essere coincidenza di interessi tra rappresentanti e rappresentati, allo stesso modo le donne devono essere rappresentate da donne:

On pourroit répondre qu'étant démontré, avec raison, qu'un noble ne peut représenter un roturier, ni celui-ci un noble; de même, un homme ne pourroit, avec plus d'équité, représenter une femme, puisque les représentans doivent avoir absolument les mêmes intérêts que les représentés: les femmes ne pourroient donc être représentées que par des femmes (*Cahier des Doléances et réclamation des Femmes par Mme B\* B\* 1789: 34*).

Perché mai un sesso deve avere tutto e l'altro niente, si interroga Madame B\* B\*. Chiede, pertanto, di uniformare le leggi ai due sessi, sconfiggendo il pregiudizio e l'oppressione.

Che la Nazione non sia veramente rappresentata – dato che più della metà della stessa non siederà nelle assemblee degli Stati Generali – lo affermano anche le *Dame Françaises* riunite «par une nombreuse députation, dans un grand comité, sous la présidence d'une Princesse [...] au *Château de Contradiction*, près de Paris» (*Remontrances, plaintes et doléances des Dames Françaises, à l'occasion de l'assemblée des Etats-Généraux Par M. L. P. P. D. St. L. 1789: 14*). La cui mozione è stata depositata anche presso un notaio. Per porre rimedio a questa ingiustizia non resta loro che appellarsi al *tribunal de la Nature* e alla Nazione meglio istruita per far comprendere la necessità di un «Corps d'États aussi Généraux, formé de notre sexe» (ivi: 3). L'influenza e la presenza delle donne nelle assemblee, infatti, potrebbe porre fine agli interessi particolari degli uomini nell'interesse del bene pubblico.

Anche perché, come denuncia Madame Coicy, le donne pur essendo la metà del popolo francese, «ne sont rien dans la Nation Française, & elles ne peuvent avoir quelque influence dans les affaires, que par des moyens secrets de ruse et de séduction, qui, très-souvent, il faut l'avouer, leur réussissent» ([Mme de Coicy] 1789: 1). Infatti, grazie all'astuzia e alla seduzione, nella politica le donne hanno una decisa superiorità sugli uomini: non sono sul trono ma hanno spesso governato coloro che vi erano seduti, sono escluse dal *Gouvernement* ma le si vede

dirigere i ministri, non possono comparire nelle armate ma ne sono l'anima, non hanno impieghi ma li dispensano (*ivi*: 8-9).

Lo stesso Condorcet (1790: 8-9) affronta la questione dell'influenza femminile e fa notare che è molto più temibile quando è esercitata nell'intimità piuttosto che nella discussione pubblica. Ma verrebbe neutralizzata riconoscendo alle donne l'uguaglianza, poiché cesserebbe di essere l'unico strumento a loro disposizione per «se défendre et d'échapper à l'oppression» (*ivi*: 9).

La convinzione che il corpo delle rappresentanti, pur nel rispetto degli interessi generali, debba essere in grado di esprimere esigenze comuni a tutte le donne emerge anche in *Requête des Femmes pour leur admission aux États-Généraux*:

Ce qui nous dirons à la Nation? nous lui exposerons les vices de notre éducation; nous lui proposerons les moyens de nous rendre plus utile à l'État; nous lui rappellerons les obligations qu'elle a à notre sexe, & l'ingratitude dont elle le paie journellement; nous lui donnerons enfin une idée nette de la population & des moyens de l'accroître (*Requête des femmes* 1789: 9).

Il testo scritto in occasione della convocazione delle assemblee di Baliaggio, preliminari agli Stati Generali, affronta anche la questione della modalità di convocazione. Premesso che il Terzo Stato, il più numeroso e il più utile, non può più essere sacrificato ai due Ordini privilegiati (Clero e Nobiltà), si propone un *quatrième Ordre* poiché «nous formons cependant la plus saine & la majeure partie de la Nation» (*ivi*: 5). La convocazione delle donne può avvenire in due modi: o formando una deputazione femminile, quantitativamente uguale a quella degli uomini, organizzata in un ordine separato, oppure distribuendole nei tre distinti ordini in numero proporzionale a quello delle singole Camere.

On nous accuse d'aimer parler; pour échapper à ce reproche, nous allons terminer cette requête par un exposé succinct des formes que nous croyons devoir être adoptées pour notre convocation.

Elle peut se faire de deux manieres: l'une consiste à appeller indifféremment les femmes de tout état, en nombre égal à celui des hom-

mes qui seront députés, & d'en former un Ordre commun dans lequel les trois autres seront alternativement incorporés.

La seconde, dans le cas où cette idée de communauté vous révolteroit, Messieurs, est de diviser aussi notre sexe en trois Ordres, comme le sexe masculin, & de répartir nos représentantes dans chacune des trois Chambres, proportionnellement au nombre des Membres dont elles seront composées (*ivi*: 17).

Interessanti sono i requisiti per la partecipazione elettorale: possono votare le donne che hanno compiuto quindici anni ma possono essere elette quelle che hanno generato un cittadino per lo Stato. Quest'ultima proposta viene avanzata nell'interesse del corpo politico femminile, perché le donne giovani e innocenti non possono che avere vedute ristrette da opporre alle argomentazioni dei propri antagonisti. Ci troviamo qui di fronte a quella che abbiamo definito "valenza politica" della maternità, poiché diventa requisito che legittima la richiesta di ottenere il diritto di voto per le donne.

Dai documenti esaminati appare evidente come la volontà delle donne di partecipare alla vita politica attraverso le istituzioni fosse animata da un bisogno di giustizia e di uguaglianza tra i sessi, ma anche dalla loro convinzione di essere portatrici di specifiche istanze di cui gli uomini non si sarebbero mai fatti carico nelle assemblee e, soprattutto, dalla persuasione di queste "avanguardie femminili" di essere in grado di apportare contributi rilevanti nell'amministrazione generale dello Stato.

### *Bibliografia*

ABRAY JANE, 1975, "Feminism in the French Revolution", *American Historical Review*, vol. 80, n. 1, pp. 43-62.

BUFANO ROSSELLA, 2019, "La donna non ha diritto di voto? Una delicata questione di storia costituzionale nella Francia rivoluzionaria (1788-1795)", *Itinerari di ricerca storica*, a. XXXIII, n. 1, pp. 217-226 (<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/itinerari/issue/view/1655>).

*Cahier des doléances et réclamations des femmes, par Mme B\* B\**, 1789, in PAULE-MARIE DUHET (dir.), 1981, *1789 Cahiers de doléances des femmes et autres textes*, Paris: Des femmes.

CONDORCET MARIE-JEAN-ANTOINE-NICOLAS DE, 1790, "Sur l'admission des femmes au droit de cité", *Journal de la Société de 1789*, n. V, 3 juillet, pp. 1-13.

*Dictionnaire de l'Académie française*, 1765, Nouvelle édition, tome premier, A-K, Avec privilège de sa majesté, Paris: Chez les Libraires Associés.

DUHET PAULE-MARIE, 1971, *Les femmes et la Révolution 1789-1794*, Paris: Gallimard/Julliard.

FRAISSE GENEVIEVE, 1989, *Muse de la raison. La démocratie exclusive et la différence des sexes*, Aix-en-Provence: Alinéa.

FRAISSE GENEVIÈVE, 2000, *Les deux gouvernements: la famille et la Cité*, Paris: Gallimard.

GODINEAU DOMINIQUE, 1988, *Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Aix-en-Provence: Alinéa.

\_\_\_\_\_, 1995, "Femmes en citoyenneté: pratiques et politique", in *Annales historiques de la Révolution française*, n. 300, pp. 197-207.

\_\_\_\_\_, 1996, *Le vote des femmes pendant la Révolution française*, in ÉLIANE VIENNOT (dir.), *La Démocratie 'à la française' ou les femmes indésirables*, Publications de l'Université Paris 7: Paris, pp. 199-211.

\_\_\_\_\_, 2004, "De la guerrière à la citoyenne. Porter les armes pendant l'Ancien Régime et la Révolution française", *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, n. 20, *Armées*, pp. 43-69.

\_\_\_\_\_, 2015, *Les femmes pendant la Révolution: citoyennes sans citoyenneté*, in EAD., *Les femmes dans la France moderne*, Collin: Paris, pp. 227-274.

GUENIFFEY PATRICE, 1993, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris: École des hautes études en sciences sociales.

HEUER JENNIFER N., VERJUS ANNE, 2002, "L'invention de la sphère domestique au sortir de la Révolution", *Annales historiques de la Révolution française*, n. 327, pp. 1-28.

HUFTON OLWEN, 1971, "Women in Revolution 1789-1796", *Past & Present*, n. 53, pp. 90-108.

HUNT LYNN, 1992, *Family Romance of the French Revolution*, Berkeley: University of California Press.

LANDES JOAN B., 1988, *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*, Ithaca and London: Cornell University Press.  
*Lettre de M. de \*\*\* à M.G.T. à la métropole*, s.l., s.d. [1788].

LEVY DARLINE G., APPLEWHITE HARRIET B., JOHNSON MARY D., 1979, *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795*, Urbana, Chicago, London: University of Illinois Press.

LEVY DARLINE G., APPLEWHITE HARRIET B., 1989, *Gender and Popular Up-risings in 1789: Anticipations of Militant Citizenship and Popular Sover-*

*eignty*, in MARIE-F. BRIVE (dir.), *Les femmes et la Révolution Française*, vol. 1, Toulouse: Presses universitaires du Mirail, pp. 71-76.

\_\_\_\_\_, APPLEWHITE HARRIET B., 1992, *Women and Militant Citizenship in Revolutionary Paris*, in SARA E. MELZER, LESLIE W. RABINE (eds.), *Rebel Daughters*, New York, Oxford: Oxford University Press, pp. 79-101.

[Mme de Coicy], 1789, *Demande des femmes aux Etats-Généraux par l'auteur des Femmes comme il convient de les voir*.

MARTUCCI ROBERTO, 1991, "Proprietari o contribuenti? Diritti politici, elettorato attivo ed eleggibilità nel dibattito istituzionale francese da Necker a Mounier (ottobre 1788-settembre 1798)", *Storia del diritto e teoria politica*, *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, 1989/II, pp. 679-842.

\_\_\_\_\_, 2001, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese*, il Mulino: Bologna.

\_\_\_\_\_, 2003, "Opinion frondeuse, opinion éclairée, opinion publique nella Francia di Antico Regime", *Giornale di Storia Costituzionale*, n. 6, *Opinione pubblica, Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, pp. 97-128.

\_\_\_\_\_, 2016, *Cosa sarà mai il Terzo Stato? Sieyès e le elezioni agli Stati Generali del 1789*, introduzione a EMMANUEL JOSEPH SIEYES, *Che cosa è il Terzo Stato*, Camerano: Gwynplaine edizioni.

PATEMAN CAROL, 1988, *The sexual contract*, Stanford: Stanford University Press.

PROCTOR CANDICE E., 1990, *Women, equality, and the French Revolution*, New York, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press.

*Remontrances, plaintes et doléances des Dames Françaises, à l'occasion de l'assemblée des Etats-Generaux Par M. L. P. P. D. St. L.* 1789.

*Requête des Femmes, pour leur admission aux Etats-Généraux, à Messieurs, composants l'Assemblée des Notables*, 1789.

ROEDERER PIERRE-LOUIS, 1788, *De la députation aux États-Généraux, par M. Roederer, conseiller au Parlement de Metz, de la Société Royale des sciences et arts de la même ville*.

\_\_\_\_\_, 1793, *Troisième discours sur l'organisation sociale, Lu au lycée le 10 février 1793 (l'an II de la république française), Suite des éléments physiques de la société*, in ID., 1859, *Oeuvre du comte P.-L. Roederer*, vol. VIII, Paris: Firmin Didot Frères, pp. 152-163.

ROESSLER SHIRLEY E., 1998, *Out of the Shadows. Women and Politics in the French Revolution, 1789-95*, New York: Peter Lang.

SCOTT JOAN W., 1996, *Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man*, Cambridge: Harvard University Press.

SIEYES EMMANUEL JOSEPH, 1789, *Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée Des Droits de l'Homme e du Citoyen*.

*Lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de Constitution. Par M. L'Abbé Sieyès*, à Paris: chez Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale.

\_\_\_\_\_, 2016 [1789], *Che cosa è il Terzo Stato*, a cura di ROBERTO MARTUCCI, Camerano: Gwynplaine edizioni.

VERJUS ANNE, 1997, *Les femmes, épouses et mères de citoyens. De la famille comme catégorie politique dans la construction de la citoyenneté (1789-1848)*, thèse de doctorat d'Études politiques sous la direction de M. Pierre Rosanvallon, Political science, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

\_\_\_\_\_, 2002, *Le cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848*, Paris: Belin.

\_\_\_\_\_, 2012 [2010], *Il buon marito. Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese*, trad. it. a cura di VITO CARRASSI, Bari: Dedalo [*Le bon mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l'époque révolutionnaire*, Paris: Librairie Arthème Fayard].

VERJUS ANNE, DAVIDSON DENISE, 2011, *Le roman conjugal: Chroniques de la vie familiale à l'époque de la révolution et de l'empire*, Champ Vallon: Seyssel.

*Abstract*

SOVRANITÀ NAZIONALE E RAPPRESENTANZA FEMMINILE: PARIGI  
1788-1789

(NATIONAL SOVEREIGNTY AND FEMALE REPRESENTATION: PARIS  
1788-1789)

*Keywords:* French Revolution, national sovereignty, female representation, citizenship, Paris 1788-1789.

At the beginning of the French Revolution, a debate developed with the aim of redefining sovereignty and citizenship.

In this context, women are considered passive citizens because, according to many opinions, their vote would be double that of their husband. But French women are calling for access to the assemblies both because of a question of justice and because of the need for there to be correspondence between those who are representatives and those who are represented, as well as for the contribution they can make to the State.

ROSSELLA BUFANO

Università del Salento

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo

rossella.bufano@unisalento.it

EISSN 2037-0520